

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. L. NERVI - ALAIMO" DI LENTINI

Vista la legislazione scolastica vigente;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

Visto lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249;

Visto il regolamento recante le norme di autonomia delle istituzioni scolastiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275;

Con il parere favorevole e su proposta formulata dalla Commissione Regolamento di questa Istituzione Scolastica;

APPROVA

IL REGOLAMENTO

DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. L. NERVI - ALAIMO"

TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI

Art.1

Tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, dirigenza, docenti, genitori, alunni, e personale non docente, riconoscono come propria finalità il servizio che istituzionalmente la Scuola è impegnata ad assicurare alla collettività che ad essa si rivolge e dalla quale trae la sua ragione d'essere.

L'istituzione scolastica persegue, quindi, una specifica azione di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale ispirata ai valori democratici e della partecipazione, al fine della educazione degli studenti ai valori della democrazia, della libertà, della solidarietà, della legalità, della tolleranza, dei doveri umani e sociali e del ripudio della violenza e di ogni forma di prevaricazione.

Le linee programmatiche generali saranno quelle di un concreto e costante impegno teso a garantire e tradurre in comportamenti quotidiani i valori espressi nella Costituzione Italiana.

IL 4° Istituto assicura il diritto allo studio, in osservanza alle norme vigenti ed ai principi enunciati in questo Regolamento e, oltre all'attività didattica e formativa, si impegna a promuovere dibattiti ed attività concernenti la dimensione etico-politica delle persone ed a favorire un approccio pluralistico ai problemi affrontati.

L'istituto si prefigge, altresì, di assicurare un servizio efficiente ed efficace, per cui tutte le sue

componenti sono chiamate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi che la comunità scolastica intende conseguire.

I rapporti tra tutti gli operatori dell'Istituzione Scolastica sono ispirati dalla disponibilità alla collaborazione, alla trasparenza degli atti ed alla obiettività e correttezza dell'azione quotidiana, nel rispetto della dignità e del ruolo svolto da ciascuno nell'interesse comune.

Art. 2 - Rapporti personali e pluralità delle idee.

I rapporti interpersonali devono essere ispirati alla correttezza ed al massimo rispetto; all'interno dell'istituto è assicurata la libera circolazione delle idee, mentre non è consentita alcuna forma di proselitismo.

Tutte le componenti dell'istituto possono esprimere liberamente la propria opinione, ed esercitare il diritto di riunione e di manifestazione, entro i limiti del confronto civile e del comportamento responsabile, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Ogni componente può affiggere manifesti e divulgare pubblicazioni che ritenga utili alla formazione culturale e civile dei partecipanti alla comunità scolastica. Il materiale da affiggere deve essere firmato dai responsabili e la sua affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Se il testo è lesivo del principio di democrazia o della dignità delle persone, o è contrario a norme vigenti, il Dirigente Scolastico nega l'autorizzazione all'affissione. Nella eventualità di controversia, il caso è sottoposto alla valutazione del Consiglio d'Istituto, che verrà convocato con procedura di urgenza.

Art.3 - Informazione

In relazione alle sue finalità educative e sociali, l'Istituto Nervi - Alaimo persegue ogni opportuna forma di comunicazione con gli studenti ed anche con le loro famiglie, e garantisce il diritto all'informazione a tutto il personale docente, non docente e agli studenti.

Il principio sopra enunciato trova applicazione attraverso le riunioni cui partecipano i docenti di classe e i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

I Consigli di classe hanno, inoltre, la facoltà di promuovere incontri dei docenti con tutti gli studenti della classe e con i loro genitori, per trattare questioni rilevanti per la comunità scolastica.

I docenti assicurano i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale, sia attraverso il ricevimento collettivo, i cui modi e termini sono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico mantiene un rapporto costante con le famiglie, alle quali dà le necessarie informazioni sulla condotta e sul profitto degli alunni.

TITOLO II

DIRITTI DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE, ED ESPRESSIONE, PUBBLICIZZAZIONE, STAMPA E PROPAGANDA.

Art. 4 - Diritto di riunione

Il personale dell'Istituto può liberamente organizzarsi sotto il profilo sindacale.

Alle organizzazioni sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi spazi, di volta in volta concordati con la Presidenza, secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituto, per riunioni all'interno dei locali della scuola.

Il personale ha diritto di riunione durante l'orario di servizio nei limiti di 10 ore per anno scolastico, secondo la vigente normativa contrattuale.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti sindacali anche esterni alla scuola.

Art. 5 - Informazione sul personale in servizio

All'inizio di ogni anno scolastico deve essere affisso alla bacheca di ognuno dei tre indirizzi del Nervi - Alaimo l'orario di servizio del personale della scuola (Docenti, ATA), nonché le relative mansioni per agevolare i rapporti tra le varie componenti (Carta dei servizi).

Art. 6 - Graduatorie degli aspiranti ad incarichi

Le graduatorie degli aspiranti (Docenti, ATA) ad incarichi o supplenze devono altresì essere esposte in bacheca, come pure l'elenco degli insegnanti cui sono stati conferiti, con l'indicazione del punteggio, durante tutto l'anno scolastico.

Art. 7 - Informazione del personale in servizio

Tutte le Circolari Ministeriali riguardanti norme relative alla vita della scuola e all'iter professionale del personale devono essere tempestivamente (entro 3 giorni dalla data di protocollo di arrivo) rese pubbliche con apposite circolari e tramite affissione all'Albo.

Art.8 - Diritto di comunicazione

In conformità ai principi enunciati nella premessa di questo regolamento, a tutte le componenti scolastiche è consentito affiggere, nelle apposite bacheche o sui pannelli messi a disposizione, e diffondere materiale stampato, duplicato, manoscritto, purché sia sottoscritto dagli estensori (privati, organizzazioni, enti, ecc.) a norma della legge sulla stampa, ai fini di eventuali responsabilità, e vistato dalla Presidenza per evitare la diffusione di materiali, ove possa configurarsi reato o grave offesa alle persone.

In caso di eventuali contestazioni ci si potrà rivolgere al Consiglio di Istituto.

TITOLO III ORGANI COLLEGIALI

Art.9 *Gli Organi Collegiali della Scuola* sono:

- Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Docenti;
- i Consigli di Classe (di soli docenti, di docenti con la rappresentanza di genitori e studenti);
- il Comitato dei genitori (rappresentanti di classe dei genitori);
- il Comitato degli studenti (rappresentanti di classe degli studenti);
- l'Assemblea dei genitori (di classe, di Istituto);
- l'Organo di Garanzia (composto da docenti, genitori e alunni);
- l'Assemblea degli studenti, di classe, di sezione e di Istituto.

Art. 10 - Norme di funzionamento

Il funzionamento e le competenze degli Organi indicati nel precedente articolo sono regolati dalle norme del D.P.R. 31/5/74 n. 416 e dal D.L.vo 290/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi regolamenti interni di ciascun Organo, elaborati ed approvati dagli organi stessi nel rispetto del metodo democratico e secondo i principi stabiliti dalla premessa del presente regolamento.

Art. 11 - Diritto di riunione

Gli Organi Collegiali hanno facoltà di riunione, disponibilità di locali e di mezzi di comunicazione, informazione e pubblicizzazione, compatibilmente alle esigenze di servizio del personale docente e ATA e di funzionamento dell'Istituto.

Art. 12 - Norme di funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere, di norma, disposta con un preavviso non inferiore a giorni cinque.

In deroga, e per motivi del tutto eccezionali, che vanno compiutamente ed esplicitamente motivati, sono previste convocazioni straordinarie d'urgenza.

La convocazione avviene mediante circolari alle classi e/o comunicazione scritta ai genitori ed ai membri, a seconda dell'Organo Collegiale convocato, che dovrà essere controfirmata, alla consegna, dal destinatario.

L'avviso deve contenere l'ora, la data, il luogo di riunione e l'ordine del giorno, che è tassativo, nel senso che non è consentita la trattazione di argomenti che non siano stati preventivamente e chiaramente comunicati ai componenti.

Art.13 - Prerogative

Gli Organi Collegiali sono organi di autogoverno della scuola, le cui competenze e prerogative sono disciplinate da norme di legge e regolamentari. Qualora nell'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi si manifestino anomalie che non ne consentano il regolare funzionamento, il Dirigente Scolastico, o il rispettivo Presidente, ne dispongono la convocazione con procedura d'urgenza, al fine di garantirne costantemente la funzionalità e l'efficacia della azione.

Art.14 - Partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività scolastiche

Il 4° Istituto di Istruzione Superiore ritiene fondamentale la partecipazione degli studenti e dei genitori al processo decisionale sulle questioni di particolare rilevanza riguardanti l'organizzazione della scuola.

La partecipazione si concretizza con la convocazione del comitato e delle assemblee degli

studenti, delle assemblee dei genitori e di gruppi di studio.

Art. 15 - Comitato degli Studenti

Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto.

Gli organi del Comitato Studentesco sono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario e da due componenti, tutti eletti nella prima riunione indetta dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno, subito dopo le elezioni con le quali si procede al rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che di norma si svolgeranno entro il 30 di ottobre di ogni anno scolastico.

L'elezione degli organi direttivi ha luogo con il voto di tutti i rappresentanti degli studenti, con singola votazione per ogni incarico da conferire.

E' richiesta la maggioranza assoluta per il primo turno di votazione. Al secondo turno di voto, è eletto chi consegue il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere destituiti in seguito a mozione presentata dal 20% dei rappresentati, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Il Comitato è convocato, fuori dall'orario di lezione, dal Presidente, che lo presiede. In casi eccezionali, può essere convocato anche in ore mattutine, di concerto con il Dirigente Scolastico. La convocazione viene effettuata mediante affissione nell'Albo d'Istituto per almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi urgenti può essere assegnato un termine inferiore, purchè l'avviso di convocazione sia consegnato personalmente ad ogni componente o ad un suo familiare convivente, o inviato per raccomandata al suo domicilio. In tale ultimo caso l'avviso si considera fatto nella data di spedizione.

Il Comitato degli Studenti è regolarmente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti per la minoranza assente o dissenziente.

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta il Comitato Studentesco.

Il Presidente è il punto di riferimento per gli studenti, per il Dirigente Scolastico e per gli altri organi; egli deve partecipare alle Assemblee dei genitori ed essere presente al Consiglio di Istituto.

Art.16 - Compiti del Comitato degli studenti

Il Comitato degli Studenti si occupa di:

- predisporre e approvare l'ordine del giorno delle assemblee degli studenti;
- attuare e dare esecuzione alle decisioni deliberate dall'assemblea;
- formulare proposte ed esprimere pareri diretti agli altri Organi Collegiali della Scuola;
- assumere tutte le iniziative di carattere urgente che non è possibile sottoporre preventivamente all'assemblea;
- curare i rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il Dirigente Scolastico;
- nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.

Art.17 - Assemblee degli studenti

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea per approfondire i problemi della scuola e della società, al fine di favorire la propria formazione culturale, democratica e civile. Tale diritto è vincolato dalle modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Le assemblee studentesche sono strumenti dell'autonomia studentesca, e le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con norme di legge.

Art.18 - Assemblea d'istituto

Le assemblee d'istituto sono: quella ordinaria, che si tiene, di norma, all'inizio dell'anno scolastico, entro il primo mese dall'inizio dell'attività scolastica, e quelle straordinarie che si possono svolgere una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Non si può indire l'Assemblea negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato degli Studenti a richiesta della maggioranza del Comitato, o quando vi sia la richiesta di almeno il 10% degli studenti.

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata, per la preventiva autorizzazione, con almeno sette giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, che in presenza di circostanze obiettive può concordare una data diversa, o può anche non concedere l'autorizzazione con decisione motivata.

Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità dell'assemblea, preavvisa le famiglie degli studenti della data in cui essa si terrà, poiché in quel giorno sarà, di conseguenza, sospesa l'attività didattica.

Prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria di inizio d'anno scolastico, il Presidente del Comitato degli Studenti, con un Rappresentante d'Istituto designato dal Dirigente Scolastico, terrà una breve assemblea straordinaria con le classi prime, al fine di informarle circa la funzione degli Organi Collegiali d'Istituto.

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, con diritto di parola, e a tutti gli insegnanti che lo desiderano. Possono partecipare all'Assemblea studentesca, su invito del Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto e del Comitato dei genitori, se costituito.

La partecipazione all'Assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare possono rimanere nelle rispettive classi.

Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa prima del termine delle ore di lezione, è obbligatorio il rientro in classe per riprendere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Comitato degli studenti, il quale all'inizio nomina un segretario per registrare le mozioni e ciò che di significativo avviene.

Sarà poi cura del Presidente stilare un verbale da conservare, unitamente a tutti i documenti allegati, presso la Segreteria della scuola dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal comitato degli studenti o dal Presidente, che ha il dovere-diritto di sospendere l'Assemblea qualora essa diventi inagibile.

Il Dirigente Scolastico, anche tramite un suo delegato, ha il potere d'intervento quando, constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea o violazioni del presente regolamento, ricorrono gli estremi per un suo intervento.

Art.19 - Assemblee con gruppi di studio e partecipazione di esperti

All'assemblea d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici indicati dagli studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto e deve essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art.20 - Ordine del giorno dell'assemblea

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato Studentesco, e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del Comitato.

Art.21 - Le assemblee di classe

Le Assemblee di Classe sono regolate dalle stesse norme riguardanti il funzionamento delle assemblee d'Istituto. Esse comportano una sospensione dell'attività didattica per un massimo di due ore di lezione al mese, e vengono presiedute da uno dei rappresentanti di classe, o in caso di assenza di entrambi, da uno studente eletto dalla classe all'inizio dell'assemblea.

Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino possono assistervi, ed il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, può esercitare il potere d'intervento alle condizioni già previste per le Assemblee d'Istituto.

Art.22 - Gruppi di studio

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, qualora ne facciano richiesta un congruo numero di alunni.

I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto.

I gruppi di studio saranno strutturati per classi. Gli studenti che non partecipano ad alcun gruppo di studio devono rimanere nelle rispettive classi.

Le scelte degli esperti invitati a partecipare devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto, nel caso in cui non facciano parte del personale in servizio.

Se si rende necessario corrispondere un compenso agli esperti, gli studenti possono autotassarsi della somma necessaria o chiedere al Consiglio di Istituto di deliberare il relativo compenso.

Art. 23 - Il comitato dei genitori degli studenti

Il comitato dei genitori degli studenti frequentanti l'istituto è composto dai rappresentanti dei genitori, eletti nei singoli Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto.

Esso è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, o dal Vice in caso di sua assenza, che, insieme al segretario e a due consiglieri eletti, compongono il Consiglio direttivo dei genitori. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni anno nel corso della prima assemblea che deve essere convocata dal Dirigente Scolastico entro il primo mese dall'inizio dell'attività scolastica, di norma, dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che si svolgeranno entro il 30 ottobre di ogni anno.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti, e, qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, a maggioranza relativa dei votanti. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti e destituiti dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Il Comitato ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, ed è convocato una o più volte al mese, fuori dall'orario di lezione e preferibilmente nelle ore pomeridiane, dal Presidente, che lo presiede.

La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire agli interessati attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato dei Genitori ogni qual volta gliene faccia richiesta scritta almeno il 30% dei suoi membri, o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Genitori è regolarmente costituito con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti per la minoranza dissenziente.

Sono compiti del Comitato dei Genitori: preparare e approvare l'ordine del giorno dell'assemblea dei genitori; attuare e dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; esprimere pareri e formulare proposte non vincolanti agli Organi Collegiali di competenza; intrattenere rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il Dirigente Scolastico; nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.

Il Presidente del Comitato dei Genitori, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta il Comitato.

Art.24 - Le assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee possono essere di classe o d'istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe (anche di uno, qualora sia il solo eletto), o su richiesta di almeno il 20% dei genitori degli alunni facenti parte della Classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata dal Presidente del Comitato dei Genitori previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, o su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori, o su richiesta di un numero di genitori corrispondenti al 10% degli alunni iscritti.

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, deve essere comunicata, con almeno sei giorni liberi di anticipo, al Dirigente Scolastico, che, in presenza di circostanze di obiettivo impedimento, potrà concordare una data diversa.

L'assemblea è convocata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire ai genitori attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.

Art.25 - Ordine del giorno dell'assemblea dei genitori

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei genitori deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato dei genitori, e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del Comitato.

Art.26 - Le commissioni

Ad iniziativa degli Organi Collegiali della Scuola, sia istituzionali che non istituzionali, possono essere costituite delle speciali commissioni per lo studio e l'approfondimento di problemi particolari che riguardano la vita della scuola, e per prospettare soluzioni per tali problemi.

Potranno essere costituite anche commissioni miste con appartenenti agli altri istituti che utilizzano lo stesso plesso scolastico per l'approfondimento e la risoluzione dei problemi comuni.

L'iniziativa può essere presa da uno qualsiasi degli Organi della scuola ma deve ottenere l'approvazione degli altri Organi della scuola e quella vincolante del Dirigente Scolastico.

Delle Commissioni debbono fare parte rappresentanti di tutte le componenti della scuola (studenti, docenti, personale non docente, genitori) che per ogni categoria verranno nominati dalle rispettive componenti.

Le Commissioni operano con libera procedura e secondo le determinazioni assunte dalle stesse di volta in volta.

TITOLO IV AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art.27 - Le domande di ammissione

Gli studenti sono accolti senza eccezione di razza, religione, sesso, minorazioni psicofisiche o di qualsiasi altra ragione.

Art.28 - Formazione delle prime classi

La formazione delle classi viene assicurata dalla Commissione d'Istituto, deputata a detta funzione in ciascuno dei tre indirizzi del "Nervi - Alaimo", che seguirà i criteri di seguito disciplinati.

Per gli iscritti al primo anno, la formazione delle classi segue il criterio di eterogeneità per quanto attiene ai livelli di preparazione di base e, qualora risulti possibile, una omogenea ripartizione tra maschi e femmine.

Indicazioni di tipo personale saranno prese in considerazione solo se compatibili con i criteri precedenti.

La distribuzione all'interno dei singoli gruppi-classe avverrà sulla base di:

- a) Equa distribuzione di alunni in base ai livelli di preparazione documentati con la valutazione della scuola di provenienza;
- b) Equa distribuzione per classe dei gruppi di ragazzi provenienti dai comuni vicini;
- c) La precedenza per l'iscrizione ad un corso sarà data agli alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti o che hanno frequentato lo stesso corso;
- d) valutazione dei casi particolari concernenti la distribuzione dei ripetenti o di iscritti portatori di handicap;
- e) scelta, chiaramente espressa, relativa ai progetti di sperimentazione;
- f) scelta della lingua in base al corso svolto nella scuola media;
- g) secondo le disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.

Art.29 - Formazione delle classi successive alla prima

Per la formazione delle classi successive alla prima, la Commissione d'Istituto adotterà i criteri della continuità didattica e della continuità di rapporto tra compagni.

Gli studenti, che richiedono il passaggio a sezione diversa da quella cui sono stati destinati, possono ottenerlo con specifica domanda motivata e firmata dai genitori, nei limiti definiti dal numero di studenti per classe e compatibilmente alle attività didattiche e alle disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.

TITOLO V ORARIO SCOLASTICO

Art.30 - Formulazione dell'orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è formulato tenendo, in primo luogo, conto delle esigenze degli studenti, per permettere loro di poterlo agevolmente rispettare. I criteri di formulazione dell'orario sono ispirati a motivazioni didattiche, bilanciando adeguatamente la presenza di discipline che richiedono una maggiore applicazione nello studio a casa a quelle pratiche e di applicazione in classe, in modo tale da permettere ed agevolare la preparazione pomeridiana per le lezioni del giorno successivo. La formulazione dell'orario terrà, altresì, conto delle esigenze della numerosa utenza di studenti pendolari provenienti da altre città.

Art.31 - Osservanza di norme

L'orario scolastico viene definito in osservanza alle vigenti disposizioni ministeriali e viene approvato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Ogni eventuale variazione all'orario scolastico, motivata da sopravvenute esigenze di carattere didattico, previo accordo tra insegnanti e Dirigente Scolastico, deve essere annotata sul registro di classe.

Art.32 - Orario di ingresso

È dovere di tutti gli studenti presentarsi a scuola con la massima puntualità. Gli studenti devono trovarsi all'interno dell'Istituto per l'inizio delle lezioni, fissato con provvedimento del Dirigente Scolastico, su deliberazione del Collegio dei Docenti.

L'Orario di inizio delle lezioni verrà annualmente determinato tenendo conto delle esigenze dei numerosi studenti pendolari frequentanti i tre indirizzi del "Nervi - Alaimo".

L'inizio delle attività didattiche è in atto fissata per le ore 8:00. Dopo tale ora è consentito l'ingresso solo ai pendolari se il loro ritardo è causato dai mezzi di trasporto.

Il personale docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La vigilanza sugli alunni all'entrata è affidata al personale docente ed ai collaboratori scolastici. Prima dell'inizio della lezione, l'insegnante è tenuto a verificare le presenze e le assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia al Coordinatore di Classe, scelto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 33 - Ritardi

Il ritardo costituisce un impedimento alla regolare partecipazione dell'alunno all'attività scolastica e condiziona negativamente anche l'andamento della classe alla quale lo stesso appartiene. La scuola e le famiglie devono impegnarsi per una drastica riduzione di tale fenomeno.

Le ammissioni in classe con ritardo vanno tempestivamente segnalate dalle famiglie, non costituendo detta segnalazione giustificazione delle stesse.

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora soltanto per visite specialistiche, analisi, concorsi, esami, gare, manifestazioni e attività promosse e/o riconosciute dalla Scuola opportunamente documentati entro i due giorni successivi. Sarà cura dell'alunno consegnare la documentazione al Coordinatore, che non considererà l'annotazione tra quelle che determinano la sanzione di cui ai successivi commi.

In tutti gli altri casi, le annotazioni concorreranno a determinare la seguente sanzione: - ogni quattro annotazioni dovute a ritardi e/o ingressi a seconda ora e/o uscite anticipate non documentati ai sensi del comma 3, e/o in caso di assenze ingiustificate l'alunno sarà sanzionato con nota disciplinare.

Dopo il quarto ritardo gli alunni non saranno ammessi in classe senza la presenza di uno dei genitori.

Tutte le richieste devono essere presentate dagli alunni (o dai genitori, in caso di alunni minorenni) tramite apposito modulo.

Per risultare giustificati, i ritardi devono essere motivati dai genitori o da chi ne fa le veci, oppure dallo studente medesimo se maggiorenne autorizzato a giustificare autonomamente. Per ogni tipo di giustificazione va utilizzato il libretto scolastico di corrispondenza.

Gli alunni ritardatari privi di giustificazione o non ammessi in classe dall'insegnante, dovranno presentarsi al Dirigente Scolastico con il registro di classe per l'eventuale accettazione.

In caso di malore si attueranno le procedure del piano di sicurezza della scuola.

I ritardi e gli ingressi a seconda ora saranno annotati nel registro di classe dal docente dell'ora.

Circa i ritardi dovuti a contrattempi che non sia stato possibile segnalare tempestivamente, è facoltà del Dirigente Scolastico non riconoscere valide le motivazioni e, di conseguenza, considerarli ingiustificati. In tal caso la scuola provvede a segnalare il fatto alla famiglia, alla quale potrà anche essere comunicato che l'alunno non viene accettato in classe.

In quest'ultimo caso, la Scuola assicurerà comunque l'accoglienza e la vigilanza dell'alunno, destinandolo, anche per l'intera giornata, all'espletamento di funzioni di utilità sociale, fino all'eventuale prelievo da parte di uno dei genitori.

Anche i ritardi abituali o le assenze ripetute e protratte dovranno essere segnalate dai professori al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.

Art.34 - Permessi di uscita anticipata

Non è consentita l'uscita anticipata rispetto alla normale conclusione delle lezioni.

L'autorizzazione ad uscire prima della fine delle lezioni può essere concessa soltanto per visite specialistiche, analisi, concorsi, esami, gare, manifestazioni e attività promosse e/o riconosciute dalla Scuola precisati dettagliatamente per iscritto da un genitore, oppure tramite la presenza di un genitore e opportunamente documentati entro i due giorni successivi. Sarà cura dell'alunno consegnare la documentazione al Coordinatore, che non considererà l'annotazione tra quelle che determinano la sanzione di cui ai successivi commi.

In tutti gli altri casi, le annotazioni concorreranno a determinare la seguente sanzione: - ogni quattro annotazioni dovute a ritardi e/o ingressi a seconda ora e/o uscite anticipate non documentati ai sensi del comma 3, e/o in caso di assenze ingiustificate l'alunno sarà sanzionato con nota disciplinare.

Tutte le richieste devono essere presentate dagli alunni (o dai genitori, in caso di alunni minorenni) tramite apposito modulo, la sola richiesta di permesso tramite il libretto non costituisce documentazione sufficiente.

Non potranno essere concessi permessi di uscita anticipata neppure agli alunni maggiorenni senza il consenso esplicito della famiglia.

Qualora gli alunni, per improvvisa indisposizione, richiedano di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico potrà permettere l'uscita solo dopo avere informato i genitori e avere ottenuto la loro autorizzazione,

La scuola è tenuta ad avvertire immediatamente la famiglia nel caso in cui durante le lezioni insorga una situazione negativa di salute di un alunno, in caso di malore si attueranno le procedure del piano di sicurezza della scuola.

Agli alunni che avessero necessità di anticipare l'uscita di qualche minuto, per motivi logistici o connessi all'orario dei mezzi di trasporto, è concessa l'autorizzazione permanente annotata sul registro di classe, su richiesta scritta, da parte dei genitori se minorenni. Le domande dovranno essere presentate in segreteria entro il 30 settembre di ogni anno scolastico.

Gli studenti esonerati dalla frequenza delle lezioni di qualche materia possono, quando le lezioni stesse si tengono alla prima o all'ultima ora, lasciare l'edificio della scuola, sempreché i genitori chiedano per iscritto la autorizzazione permanente.

Il personale di servizio ha il diritto e il dovere di richiedere agli allievi che intendono uscire dall'Istituto l'autorizzazione scritta.

Le uscite anticipate saranno annotate nel registro di classe dal docente dell'ora.

Allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata sanzione.

Art.35 - Assenze degli studenti

Gli studenti che si siano assentati dalle lezioni non possono essere riammessi senza specifica giustificazione, redatta nell'apposito libretto scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci (con firma preventivamente autenticata dal Dirigente Scolastico) o dall'alunno stesso, se maggiorenne autorizzato.

La mancata presentazione di tale comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e comunicata al Dirigente Scolastico, che può disporre l'ammissione provvisoria con riserva dell'alunno, ovvero, per fondati motivi, negarla.

Il giorno successivo, l'alunno sarà ammesso solo se avrà regolarizzato la sua posizione, presentando il libretto scolastico compilato, altrimenti non sarà accettato.

La giustificazione delle assenze spetta al Dirigente Scolastico, il quale può delegare il Docente della prima ora.

La giustificazione delle assenze è un atto discrezionale, che comporta la valutazione dell'idoneità e congruità della motivazione addotta.

Per le assenze causate da ragioni di salute, si deve esibire il certificato medico quando esse superano i cinque giorni comprese le domeniche e i giorni festivi. In quest'ultimo caso la giustificazione spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico.

Anche le assenze per motivi di famiglia, allorché superano i tre giorni, devono essere giustificate dal Dirigente Scolastico.

Le assenze derivanti dalla partecipazione alle attività integrative curriculari ed extracurriculari organizzate dall'istituto saranno considerate giustificate.

I casi dubbi, le assenze abituali o arbitrarie devono essere segnalate immediatamente al Dirigente Scolastico, che dopo i relativi accertamenti, informerà la famiglia, e adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art.36 - Assenze collettive

Le assenze collettive non sono giustificate, considerato che incidono sull'attività didattica programmata per le singole materie e sul generale, corretto andamento della vita della comunità scolastica. Le assenze collettive ingiustificate dal Dirigente Scolastico comporteranno l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di tutti gli studenti che le hanno effettuate.

Art.37 - Assenza dei docenti

In caso di assenza dell'insegnante, il Dirigente Scolastico o il suo delegato ne disporrà la sua sostituzione.

Il personale collaboratore scolastico è obbligato a vigilare sugli alunni nell'aula scolastica, in attesa dell'arrivo del Docente.

Lo stesso obbligo vale in caso di assenza momentanea del Docente.

Art.38 - Ritiro dalle lezioni

Lo studente che si ritira dalle lezioni prima del 15 Marzo, è tenuto a darne formale comunicazione al Dirigente Scolastico per beneficiare degli effetti previsti dalla legislazione scolastica vigente.

TITOLO VI NORME PER LA FREQUENZA E PER IL COMPORTAMENTO

Art. 39 - Disposizioni generali

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, con diligenza, impegno e costanza, senza pregiudicare, con la loro condotta, l'attività scolastica comunitaria limitandone la funzionalità e l'efficienza.

Gli alunni, sono tenuti altresì ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che richiedono per se stessi.

All'ingresso in aula degli insegnanti, di ogni autorità scolastica e di estranei accompagnati dal personale, come pure all'uscita, gli allievi risponderanno al saluto alzandosi in piedi. Le manifestazioni di cattiva educazione e la mancanza di rispetto verso gli insegnanti e il personale dell'Istituto saranno ritenuti *fatti che turbano il regolare andamento della scuola*.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

All'interno dell'Istituto e in ogni circostanza della vita scolastica devono tenere un contegno ed un linguaggio adeguati, astenendosi dal compiere atti, di qualunque natura, idonei a recare danni o pregiudizi a persone e cose.

Sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

La vigilanza sugli studenti non si esprime solo nel controllo del loro comportamento nell'istituto, ma cerca di favorire una cosciente adesione degli stessi a una corretta convivenza civile.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici e di irregolare comportamento, il Dirigente Scolastico provvederà a informarne i genitori.

Le sanzioni disciplinari, irrogate secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni, saranno comunicate alla famiglia.

Art. 40 - Rispetto dell'ambiente scolastico e ripristino dei beni danneggiati

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come indice della qualità del servizio reso dall'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed ogni altro sussidio didattico, ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio dell'Istituto, dato che i locali, gli arredi, il materiale librario, scientifico e tecnologico costituiscono un prezioso patrimonio didattico e culturale al servizio anche delle generazioni future, costituendo altresì una testimonianza dell'uso che di essi hanno fatto coloro i quali li hanno preceduti sui banchi di scuola. Ciascun gruppo classe sarà responsabile della propria aula: gli studenti che, individualmente o in gruppo, o le classi in forma collettiva, deteriorino o danneggino in qualsiasi modo le strutture o l'arredamento dei locali dell'istituto, risponderanno personalmente o come gruppo del danno arrecato ai beni comuni, in primo luogo pagando i danni materiali e quindi con l'assoggettamento a sanzioni disciplinari.

La spesa occorrente per il ripristino del bene danneggiato sarà addebitata alla famiglia del responsabile, o ripartita tra tutte le famiglie della classe, qualora non siano individuati gli effettivi responsabili.

Art. 41 - Dotazioni personali

Gli studenti sono tenuti a portare a scuola l'occorrente che consenta loro di partecipare con profitto alle lezioni. L'Istituto non risponde di beni, libri e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. All'inizio dell'anno scolastico a ciascun alunno viene assegnato in aula un posto destinato a rimanere invariato durante tutto il corso dell'anno, salvo variazioni disposte dal Consiglio di Classe.

Art.42 - Divieti specificamente previsti da norme

Nel rispetto della normativa vigente:

- 1) È vietato fumare nelle aule, nei corridoi ed in tutti gli altri locali dell'Istituto. Le inadempienze saranno perseguite con sanzioni disciplinari, oltre che con l'applicazione delle previsioni di legge.
- 2) È vietato portare il telefonino cellulare in classe poiché i segnali ed i suoni emessi interferiscono in modo determinante sul regolare andamento dell'attività didattica. I trasgressori saranno sanzionati con l'applicazione di provvedimenti disciplinari prevista seconda della componente di appartenenza.

Art. 43 - Comportamento degli studenti in classe

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti non possono uscire dalle aule, tranne che per motivi di urgenza. Il docente in classe potrà autorizzare gli studenti ad assentarsi per breve tempo dall'aula, non più di uno per volta, e comunque non nelle prime ore del mattino né in quella successiva all'intervallo.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle varie attività di laboratorio, è vietato consumare cibo e bevande. Gli studenti che non si atterrano a detto divieto saranno passibili, prima di richiamo verbale e quindi di sanzione disciplinare.

È assolutamente vietato uscire dai locali dell'Istituto.

Art. 44 - Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora, o in caso di assenza del docente, gli studenti sono tenuti a restare in aula ed a tenere un comportamento disciplinato, anche al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano assicurerà la vigilanza.

Gli studenti non possono abbandonare l'aula o disturbare le attività.

Gli spostamenti degli studenti da e verso le aule speciali o la palestra debbono avvenire in silenzio, in modo tale da non disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre classi.

È fatto divieto agli studenti di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari.

Art.45 - Intervallo

L'intervallo delle attività didattiche è fissato in quindici minuti (in atto, dalle ore 10:45 alle ore 11:00, o nel diverso periodo che all'inizio dell'anno delibererà il Collegio dei Docenti).

Durante la pausa delle lezioni, gli studenti potranno recarsi fuori dalle aule, nei corridoi, nell'androne, nella sala mensa e, comunque, entro il perimetro dell'istituto.

I collaboratori scolastici faranno opera di vigilanza nei piani di servizio, compreso il cortile esterno all'edificio.

I docenti resteranno nei pressi dell'aula per adempiere ai propri compiti di vigilanza tra l'aula stessa ed il corridoio su cui essa insiste.

Art.46 - Frequenza delle lezioni

Gli alunni sono tenuti obbligatoriamente alla frequenza di tutte le lezioni e alla partecipazione a tutte le attività educative comprese nell'orario scolastico, ed anche a tutte le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi Collegiali Competenti.

Le irregolarità nella frequenza sono considerate manifestazioni di negligenza dei doveri scolastici, anche perché l'assiduità della frequenza scolastica è uno degli elementi soggetti a valutazione per

la attribuzione del credito scolastico.

Per tale motivo, il numero delle assenze e dei ritardi deve essere comunicato per iscritto alle famiglie, salva la opportunità di comunicare telefonicamente alle stesse ogni singola assenza o ritardo.

TITOLO VII VERIFICHE E VALUTAZIONE

Art.47 - La valutazione del profitto degli studenti

È di esclusiva competenza dei docenti.

Gli alunni hanno diritto a verifiche periodiche del profitto che siano caratterizzate da:

- a) trasparenza, nel senso che il docente è tenuto a chiarire quale sia il criterio di attribuzione dei punteggi previsti;
- b) immediatezza della attribuzione del voto, che va comunicato allo studente in conclusione della verifica orale;
- c) tempestività, per quanto attiene alla correzione degli elaborati scritti, i cui esiti vanno comunicati e chiariti entro il termine massimo di dieci giorni dal loro svolgimento.

Art. 48 - Promozione alla classe successiva

Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla O.M. 92 del 05.11.07 che stabilisce, oltre alla tipologia e alle modalità dell'intervento di recupero per quegli alunni che presentano insufficienze in una o più discipline, la "sospensione del giudizio" per chi riporta insufficienze a giugno e giudizio finale a settembre, di ammissione o non ammissione alla classe successiva, dopo il superamento delle verifiche.

Il Collegio docenti ha deliberato, per quanto concerne la valutazione del comportamento, basandosi sulle competenze sociali e di cittadinanza, di attenersi alla seguente griglia, i cui criteri vanno applicati senza alcun automatismo né la presenza di tutti gli indicatori correlati:

Voto 10 Partecipazione consapevole e propositiva; impegno ed interessi notevoli	<ul style="list-style-type: none">• Partecipa consapevolmente, criticamente e con spirito di condivisione alla vita scolastica e alle attività extracurricolari proposte dalla scuola offrendo un originale contributo alle iniziative svolte.• Esegue in maniera autonoma le consegne.• Coinvolge positivamente la classe nel dialogo educativo.• Rispetta il Regolamento d'Istituto, contribuisce alla sua positiva applicazione e, qualora necessario, ne propone integrazioni e miglioramenti.• Frequenza e puntualità assidua e costante.
Voto 9 Partecipazione collaborativa; impegno assiduo e regolare; interesse motivato	<ul style="list-style-type: none">• Partecipa con interesse e spirito critico alla vita scolastica e alle attività extracurricolari proposte dalla scuola e all'interno del gruppo classe.• Adempie ai doveri scolastici con puntualità e significativi risultati.• Rispetta il Regolamento d'Istituto e contribuisce alla sua positiva applicazione.• Offre un importante contributo alle iniziative del gruppo classe.• Frequenza e puntualità assidua e costante.
Voto 8 Partecipazione positiva; impegno ed interesse adeguati alle capacità	<ul style="list-style-type: none">• Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche complessivamente positive.• Svolge i compiti assegnati, in maniera sostanzialmente regolare.• Comportamento fondamentalmente corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituto scolastico, senza aver ricevuto particolari segnalazioni disciplinari.• Vivace interesse e partecipazione adeguata alle lezioni.• Frequenza e puntualità abbastanza regolari.

<p>Voto 7 Partecipazione superficiale; impegno ed interesse non sempre assidui e regolari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • Non del tutto costante nell'attenzione e nella partecipazione alle attività scolastiche. • Mancanza di puntualità nell'adempimento delle consegne scolastiche. • Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua (privilegia alcune attività discipline). • Episodiche inosservanze delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituto scolastico, anche con isolate ammonizioni scritte a causa di comportamenti non particolarmente gravi. • Frequenza non del tutto regolare, con ripetuti episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
<p>Voto 6 Partecipazione irregolare;impegno ed interesse selettivi, limitati ed incostanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • Attenzione saltuaria e partecipazione marginale alle attività scolastiche. • Frequente mancanza di puntualità nell'adempimento delle consegne scolastiche. • Comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, dell'ambientescolastico, con scarsa osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto. • Ammonizioni scritte a causa di comportamenti anche gravi. • Episodi di entrate e/o uscite fuori orario e scarsa puntualità all'entrata in classe all'inizio delle lezioni e dopo l'intervallo.
<p>Voto 5 Comportamento trasgressivo, non consono alRegolamento di Istituto e alle norme del vivere civile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • Numerose assenze e ritardi e/o uscite anticipate per motivi strategici. • Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni e/o lesivi della loro dignità. • Completo disinteresse per tutte le attività educativo-didattiche svolte all'interno della scuola e no. • Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici. • Ogni altro comportamento che preveda irrogazione di sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a tre giorni.

Art. 49 - Ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Verranno ammessi agli esami di stato gli alunni che avranno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline dell'ultimo anno del corso di studi affrontato.

Il voto finale di ammissione in ciascuna disciplina esprimerà la valutazione complessiva del percorso di studio dell'alunno/a, con riferimento agli ultimi tre anni del corso di studi.

Qualora, in sede di scrutinio finale, si registri la presenza di una o più insufficienze, i Consigli di classe valuteranno il risultato finale tenendo conto delle attitudini dell'alunno/a, della partecipazione, dell'impegno, dell'interesse e delle conoscenze acquisite.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'uniformità di trattamento nella valutazione finale, i singoli docenti applicheranno la seguente griglia di indicatori:

Attitudine	Partecipazione	Impegno	Interesse	Conoscenze
Buona	Costruttiva/attiva	Costante/proficuo	Notevole	Ottime
Normale	Recettiva	Sufficiente	Attivo	Discrete/Buone
	Passiva	Discontinuo	Scarso	Sufficienti
Scarsa	Nulla	Scarso/Nulla	Inconsistente	Insufficienti
				Scarse - Nulle

Giudizio								
Voto in decimi	Eccellente	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Scarso	Gravemente
	dieci	Nove	Otto	Sette	sei	cinque	Tre/ quattro	Insufficiente Uno - due

Qualora, in sede di scrutinio, si registrino a carico di un/a alunno/a una o più gravi insufficienze, determinate da impegno nullo, partecipazione scarsa/passiva, conoscenze scarse/nulle, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato.

Nel caso di giudizio finale scarso in più di due discipline, specie in quelle caratterizzanti il corso di studi, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato.

Qualora si registri la concorrenza di più valutazioni mediocri, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione dell'alunno/a agli esami di stato se dette valutazioni mediocri risulteranno in numero superiore ad 1/3 delle discipline dell'ultimo anno del corso di studi interessato.

Nel caso di risultato numerico decimale, si procederà comunque all'arrotondamento all'unità superiore.

Se nello scrutinio finale si registrerà la concorrenza di giudizi scarsi e mediocri, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato, qualora a carico dell'interessato/a si rilevino una valutazione scarsa e più di due mediocrità.

Le assenze saranno valutate in osservanza alla normativa vigente e, comunque, incideranno in maniera determinante nella attribuzione degli indicatori specificamente dipendenti dalla presenza e dalla partecipazione alle attività didattiche.

TITOLO VIII VIOLAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art.50 - Disposizioni di carattere generale

Le sanzioni disciplinari hanno valenza esclusivamente educativa, sono improntate al rispetto dello studente e finalizzate alla prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile, mirando altresì alla valorizzazione e al ripristino di comportamenti responsabili e rispettosi del senso civico e, più in generale, della legalità.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere punito per un fatto che secondo le disposizioni vigenti non sia previsto come infrazione disciplinare.

Art.51 - Obbligo di informazione e contestazione degli addebiti

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza avere avuto prima notizia della contestazione che gli viene mossa, e senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata se non dagli organi competenti e dopo un regolare procedimento.

Art.52 - Organi della giurisdizione disciplinare scolastica

Sono organi della giurisdizione scolastica in materia disciplinare, in prima istanza il Consiglio di Classe e l'Organo di Garanzia, in seconda istanza.

Art. 53 - Organo di Garanzia

L'organo di Garanzia interno dell'Istituto previsto dalla vigente legislazione, ed al quale è possibile inoltrare ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe, è così costituito:

Dirigente Scolastico che lo presiede;

Due docenti, eletti nel corso del collegio di inizio anno scolastico; Due genitori, eletti dal Comitato di genitori;

Due alunni, eletti dal comitato degli studenti; Un dipendente scelto tra il personale A.T.A..

Qualora non si provveda alle predette designazioni entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, l'Organo di Garanzia verrà completato con le indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto in occasione della sua prima seduta, successiva a detta scadenza.

Art.54 - Violazioni disciplinari

Si indicano, a scopo esemplificativo, le principali violazioni disciplinari degli studenti, da sanzionare secondo quanto previsto dagli articoli successivi, senza che i successivi punti possano ritenersi tassativi ed esaustivi:

1. La mancata osservanza dei doveri scolastici previsti nel Titolo VI di questo regolamento;
2. La mancata consegna alla famiglia delle comunicazioni inviate dai docenti o dal Dirigente Scolastico;
3. Avere arrecato danni agli ambienti ed agli arredi dell'istituto;
4. Avere causato danni a persone o a cose di proprietà di soggetto diverso dalla scuola;
5. Le assenze singole e collettive ripetute ed ingiustificate;
6. La mancata osservanza del divieto di fumo;
7. Ogni genere di disturbo arrecato all'attività didattica, ed ogni altra manifestazione che abbia interferito con il regolare andamento della scuola;
8. L'utilizzo del telefonino cellulare in classe, durante le ore di lezione;
9. Ogni forma di mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale non docente

edegli altri studenti;

10. La mancata osservanza delle disposizioni sull'entrata, l'uscita e la frequenza della scuola edelle attività programmate.

Art.55 - Sanzioni disciplinari

In osservanza al disposto dell'art. 4 del d.p.r. 24 giugno 1998, n.249 (statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore), le sanzioni disciplinari che si possono irrogare sulla base del tipo e della gravità delle violazioni disciplinari, e tenendo conto delle finalità di cui all'art. 47 di questo regolamento, sono le seguenti:

1. Ammonizione orale, senza annotazione nel registro di classe, operata dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico;
2. Ammonizione scritta, annotata nel registro di classe e comunicata alla famiglia dal docente o dal Coordinatore di Classe;
3. Censura scritta, annotata nel registro di classe e comminata tramite ammonizione pubblica, effettuata all'interno della classe da parte del singolo docente o del Dirigente Scolastico, tenendo comunque nella dovuta considerazione la sensibilità dei singoli;
4. Sospensione fino a tre giorni, con o senza obbligo di frequenza, di competenza del Dirigente Scolastico.

Il provvedimento viene deliberato da un collegio composto dal Dirigente Scolastico ed almenodue dei tre collaboratori tra i quali sia presente, comunque, il collaboratore addetto all'Istituto cui appartiene l'alunno responsabile della violazione.

Detto provvedimento è limitato ai casi di violazioni ritenute non gravi, in cui risulti comunque evidente la responsabilità o lo stesso alunno ne abbia fatto esplicita ammissione.

5. Sospensione da uno a quindici giorni, comminata dal Consiglio di Classe, con o senza obbligo di frequenza;
6. Risarcimento del danno, parziale o totale, conseguente al danneggiamento di locali, strutture, arredi e attrezzature, irrogato dal Consiglio di Classe.

Art.56 - Commutazione della sospensione

La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell'ambiente scolastico, collaborazione con il personale scolastico nelle diverse attività.

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di infrazioni ritenute gravi o reiterate.

Art.57 - Poteri degli organi della giurisdizione scolastica

Il Consiglio di Classe e l'Organo di Garanzia, a fini istruttori e nei limiti dei fatti portati a loro conoscenza, esercitano le facoltà di accesso, di richiesta dati ed informazioni e di audizione di persone in grado di fornire informazioni. Possono ordinare il deposito di documenti e richiedere relazioni agli organi tecnici anche dell'amministrazione di altri enti pubblici.

Art.58 - Capacità di stare in giudizio e assistenza tecnica

Gli studenti maggiorenni possono stare in giudizio personalmente.

Gli studenti minorenni stanno in giudizio unitamente al genitore esercente la potestà. Le parti possono farsi assistere da un difensore.

Art.59 - Procedimento di prima istanza

Lo studente ha il diritto di essere immediatamente informato per iscritto di ogni fatto che può costituire violazione disciplinare, e che è iniziato il procedimento disciplinare a suo carico.

Nella comunicazione deve essere contenuto l'esplicito avviso che ha facoltà di prendere visione

della contestazione e di presentare memorie, documenti e prove a discolora.

Il Dirigente Scolastico assegna il procedimento al Consiglio di Classe dello Studente, al cui interno, il Coordinatore assumerà le funzioni di presidente, mentre il docente con il maggior numero di ore farà da relatore.

La data di trattazione viene fissata con specifico ordine del giorno di convocazione del Consiglio di Classe e sarà comunicata allo studente ed alla sua famiglia almeno cinque giorni prima.

Art.60 - Memorie difensive

Lo studente o il genitore esercente la potestà fino al giorno precedente la riunione del Consiglio di Classe, potranno fare pervenire documenti e memorie difensive.

Il giorno di riunione del Consiglio di Classe, il relatore espone i fatti e gli addebiti contestati.

Il Presidente ammette, quindi, l'alunno o il suo rappresentante alla discussione, per illustrare le sue ragioni.

Il Consiglio di Classe, se ritiene di ammettere le eventuali prove richieste dalla parte, o di disporre altre di propria iniziativa, rinvia la discussione per la acquisizione delle prove ammesse. Della trattazione è redatto processo verbale dal segretario del Consiglio di classe.

Art.61 - Deliberazione del Consiglio di Classe

Il Consiglio giudicante, esaurita la discussione finale o, dopo l'intervento del relatore, assume la propria deliberazione, pubblicandone immediatamente il dispositivo.

Se ne ricorrono i motivi, la deliberazione può essere rinviata di non oltre quindici giorni.

Art.62 - Contenuto della decisione

La deliberazione deve indicare la composizione del Consiglio di Classe che ha assunto il provvedimento, i dati della parte interessata, una breve esposizione dello svolgimento del procedimento, le richieste formulate, una breve motivazione su cui si basa la decisione e il dispositivo e la data della deliberazione. La decisione è sottoscritta dal Presidente e dal relatore e viene resa pubblica mediante deposito nella segreteria dell'Istituto entro dieci giorni. Entro i successivi cinque giorni, viene comunicata all'interessato.

Art.63 - Procedimento di seconda istanza

Il termine per impugnare il provvedimento assunto dal Consiglio di Classe è di dieci giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del dispositivo di cui al precedente articolo.

Il ricorso va inoltrato, nel predetto termine, all'Organo di Garanzia, per il tramite del Dirigente Scolastico, a mezzo di lettera raccomandata o di deposito presso la segreteria didattica dell'Istituto, che ne attesterà la data di consegna.

Non sono impugnabili le sospensioni operate dal Dirigente Scolastico nei casi di cui all'art. 56, n.4, di questo Regolamento.

Art.64 - Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia

Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia si avvia con la proposizione di un ricorso contenente l'indicazione dello studente interessato, gli estremi della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.

Il ricorso viene proposto con le modalità di cui al precedente articolo.

Nel procedimento innanzi all'Organo di Garanzia si osservano le norme indicate per il procedimento di primo grado.

La proposizione del ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato.

TITOLO IX
ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA, DI SOSTEGNO, DI RECUPERO,
PARASCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA

Art. 65 - Le attività didattiche integrative

Per il sostegno e il recupero degli studenti svantaggiati sono disciplinate dall'art. 193 del d.lgs. 29-10-1994, n. 297, nel testo introdotto con la legge 8 agosto 1995, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 66 - Interventi di recupero e di sostegno

I Consigli di classe, su proposta dei singoli docenti, approvano i piani di recupero per gli studenti che ne abbiano necessità, nel rispetto delle direttive approvate dal Collegio dei Docenti in relazione alla disponibilità economica, alla priorità delle discipline, alla durata degli interventi, alla disponibilità dei docenti, ai periodi di attivazione.

Le proposte di attivazione dei corsi vengono deliberate dal Consiglio di Classe, con la partecipazione di tutte le sue componenti ed in relazione alle effettive necessità che vanno motivate dai richiedenti.

Art. 67 - Sportelli di consulenza

In alternativa ai corsi di recupero, il Consiglio d'Istituto ha facoltà di deliberare la attivazione di sportelli di consulenza, da tenersi da parte dei docenti che abbiano fornito la propria disponibilità, in periodi dell'anno scolastico ritenuti strategici, a vantaggio di alunni appartenenti anche a diversi gruppi classe che ne abbiano fatto esplicita richiesta, non necessariamente in relazione a carenze di profitto maturate nel corso dell'anno scolastico.

I Consigli di Classe possono attivare la presente iniziativa didattica anche a vantaggio di gruppi di alunni non appartenenti alla stessa classe, al fine di conseguire livelli di eccellenza.

Art. 68 - Interventi del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto delibera il tipo di intervento da operare in favore degli studenti in difficoltà, anche sulla scorta dei dati relativi ai risultati degli anni precedenti e sulla base delle richieste degli alunni e dei genitori.

Art. 69 - Le attività parascolastiche

Vengono annualmente definite dal Collegio dei Docenti, sentite le proposte dei singoli Consigli di Classe in relazione alle finalità contenute nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Le attività parascolastiche devono essere collegate alla programmazione didattica per arricchirla ed integrarla al fine di assicurare una esperienza culturale volta ad ampliare l'offerta costituita dai programmi scolastici.

TITOLO X VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.70 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

L'Istituto P.L. Nervi-Alaimo considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa, occasione di arricchimento culturale e di socializzazione le seguenti attività:

- a. viaggi d'istruzione, finalizzati a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza dell'Italia e dei Paesi europei;
- b. viaggi di integrazione del curriculum dell'indirizzo, finalizzati al raccordo scuola/mondo del lavoro;
- c. visite guidate da svolgersi nella prima parte dell'anno scolastico, finalizzate a promuovere la socializzazione degli allievi delle classi prime;
- d. partecipazione a concorsi e a manifestazioni culturali, di interesse didattico e/o professionale;
- e. scambi culturali con scuole estere;
- f. partecipazione ad attività sportive, campionati e gare provinciali, regionali e nazionali;
- g. partecipazione ad attività teatrali.

Le visite guidate, che si svolgono in un solo giorno, ed i viaggi di istruzione di più giorni, in Italia e all'estero, costituiscono iniziative complementari alla attività didattica programmata annualmente e non hanno finalità ricreative o di evasione.

Tutte le proposte di viaggi d'istruzione (con durata superiore ad un giorno), visite guidate (nell'arco di una giornata), o uscite didattiche (nell'ambito dell'orario scolastico) devono essere oggetto di programmazione del Consiglio di classe. Le proposte contenenti l'indicazione della meta, delle finalità, della valenza didattica, un dettagliato programma del viaggio (orari e giorni, luoghi da visitare, mostre e monumenti di elevato pregio artistico, industrie ed aziende) e la disponibilità di almeno un docente della classe ogni quindici partecipanti (e di un docente referente), devono essere approvate dal Consiglio di Classe, di norma, entro il mese di novembre. Ogni componente può presentare una propria proposta di viaggio, illustrando le finalità che l'iniziativa intende perseguire e le sue implicazioni formative. Dopo un breve confronto sulle diverse proposte sottoposte al Consiglio, si passerà alla discussione ed eventualmente al voto, che potrà essere espresso anche a maggioranza.

Le uscite che si collocano nell'orario scolastico (la sola mattinata) vanno autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Consiglio di Classe o dei docenti delle ore interessate.

Per ogni uscita, anche quelle limitate alla mattinata, è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.

A conclusione del viaggio/visita, i docenti accompagnatori sono tenuti a redigere una relazione scritta (congiunta o separata) sull'attività svolta, sul rispetto delle finalità, sui risultati in termini di apprendimento, sul comportamento degli alunni, sugli inconvenienti verificatisi, sul servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. Tale relazione dovrà essere consegnata ai Docenti coordinatori, nell'Istituto, delle attività di viaggio.

Art.71 - Condizioni e limiti

Per ogni anno scolastico, sono riservati per le visite di un giorno e per il viaggio di Istruzione un totale di 4 giorni per le classi del biennio e 8 giorni per le classi del triennio.

È riservata solo agli alunni del triennio la possibilità di effettuare viaggi di istruzione all'estero.

Gli alunni potranno partecipare ai viaggi d'istruzione con il parere del consiglio di classe.

Analogamente gli studenti che partecipano a progetti-viaggio connessi alle Scienze Motorie, (per i quali dovrà ugualmente essere raggiunta la quota dei 2/3 dei partecipanti sul totale della classe), potranno fruire, nello stesso anno scolastico, della possibilità di effettuare il viaggio d'istruzione.

Gli scambi educativi con l'estero possono realizzarsi, come prevede la C.M. n. 358/1996, attraverso un progetto didattico che coinvolga un'intera classe o gruppi di discenti provenienti da diverse classi, aggregate dal referente in base a precisi criteri di età, obiettivi e interessi.

Le scolaresche che abbiano svolto uno scambio con l'estero, non potranno fruire, nello stesso anno scolastico, della possibilità di effettuare il viaggio d'istruzione tranne che lo scambio, per ragioni organizzative generali, sia stato svolto da un numero esiguo di studenti, non superiore a 10.

Art.72 - Progettazione

La progettazione, momento fondamentale dell'attività, dovrà necessariamente prevedere:

- un progetto didattico-culturale coerente con l'età e il percorso di studio degli studenti, in modo che gli stessi possano vivere l'esperienza in modo consapevole e attivo;
- l'acquisizione di una esplicita e responsabile adesione di alunni e genitori;
- l'individuazione della classe o delle classi necessarie alla realizzazione del progetto, scelte sulla base della piena condivisione dello stesso.

Dovrà, inoltre, tener conto delle proposte provenienti dai Dipartimenti Disciplinari, sia per quanto riguarda la definizione di mete significative sia perché tale passaggio consentirà la preliminare composizione di gruppi di classi, laddove sia necessario o utile alla realizzazione del progetto.

Art.73 - Compiti del docente referente

Il docente referente, tenuto conto del confronto avvenuto nei Dipartimenti disciplinari, dovrà:

1. individuare un itinerario e predisporre un progetto (coerente con l'età e il percorso di studio degli studenti, in modo che gli stessi possano vivere l'esperienza in modo consapevole e attivo) concordandolo con gli alunni;
2. verificare che tale progetto sia ragionevole e compatibile con le possibilità economiche dei discenti della classe. A tale scopo è invitato a raccogliere informazioni utili sul possibile costo del viaggio. Il personale amministrativo fornirà una sinossi dell'esperienza dei viaggi d'istruzione realizzati nell'anno scolastico precedente (mete, giorni di viaggio, vettori, costo per alunno);
3. concordare con altri docenti la condivisione di altre classi laddove sia necessario;
4. presentare il progetto in Consiglio di classe corredato degli elementi essenziali (finalità, itinerario, modalità del viaggio);
5. per i viaggi di istruzione, dopo l'eventuale approvazione da parte del Consiglio di classe, richiedere, per iscritto, l'adesione al progetto e l'impegno al pagamento dell'anticipo nei termini previsti (si fornirà apposito modello) da parte di studenti e genitori;
6. consegnare il modulo-gara previsto ai docenti delegati al coordinamento di tali attività.

Ogni Consiglio di classe e ogni docente referente potranno presentare al massimo due proposte per quanto concerne la possibile meta; in tutti gli altri aspetti (abbinamento classi, altri docenti accompagnatori, periodo) le due proposte dovranno necessariamente coincidere e tutte le classi dovranno aver condiviso il progetto in ogni sua parte.

La modulistica debitamente compilata in ogni campo dovrà perentoriamente essere consegnata nei termini stabiliti e preventivamente comunicati con opportuna circolare.

Le proposte giunte fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.

Art.74 - Compiti del Consiglio di Classe

La deliberazione delle specifiche iniziative compete al Consiglio di Classe, allargato alla componente studenti e genitori, sulla base della proposta di un docente referente. La delibera dovrà contenere sia le motivazioni didattico-culturali, sia alcuni, indispensabili, aspetti organizzativi (itinerario di massima, durata del viaggio, nominativo del docente referente e di eventuali docenti accompagnatori, nominativi dei docenti sostituti).

L'approvazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

1. le proposte di viaggi di istruzione e visite guidate devono tener conto del limite massimo di giorni previsto dal Regolamento;
2. ogni classe deve avere come docente referente e accompagnatore almeno un membro del Consiglio di classe;
3. i docenti accompagnatori devono rispettare il parametro di un docente ogni 15 discenti;

4. deve essere indicato il nominativo del/dei docente/i sostituto/i;
5. per effettuare il viaggio d'istruzione è necessario che partecipino almeno i 2/3 degli studenti della classe (tranne nel caso di deroga, come prevista dall'art.71);
6. per effettuare la visita guidata è necessario che partecipino almeno tre quarti degli alunni della classe (tranne nel caso di deroga, come prevista dall'art.71);
7. tenuto conto della situazione del singolo discente, ogni allievo disabile deve avere un accompagnatore;
8. Le proposte di viaggi di istruzione e visite guidate con i relativi obiettivi dovranno essere inserite nella programmazione didattica - educativa del Consiglio di Classe e dovranno essere coerenti con la programmazione stessa.

Art.75 - Approvazione del Consiglio d'Istituto

Le deliberazioni dei Consigli di Classe, corredate di programma, date, costi, partecipanti ed accompagnatori vengono sottoposte al Consiglio d'Istituto entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto, in relazione alle disponibilità di bilancio, delibera la quota a carico dell'Istituto e quella a carico degli allievi.

Il Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe di appartenenza per il tramite del Coordinatore di Classe, può concedere un aiuto finanziario a favore di singoli studenti, in occasione della organizzazione di un viaggio d'istruzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dei criteri generali adottati per la concessione di sussidi e della particolare valenza didattica dell'iniziativa.

Art.76 - Viaggi di istruzione

Il periodo di realizzazione dei viaggi d'istruzione è stabilito dai dipartimenti e dal Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico. È ammessa una deroga a tale periodo solo per le classi quinte nelle quali vi sia un congruo numero di studenti impegnati nei test d'ingresso all'Università, se concomitanti al periodo previsto in Collegio.

Nella programmazione dei viaggi occorre che si valuti che il costo complessivo non risulti particolarmente oneroso in modo da limitare il più possibile qualunque discriminazione di tipo economico alla partecipazione da parte degli allievi, come previsto dall'OM. 132/90.

Per motivi organizzativi ed economici ogni viaggio di istruzione per cui sia richiesto come mezzo di trasporto l'aereo può coinvolgere, di norma, un numero massimo di 50 persone (tra alunni e docenti accompagnatori).

Ad ogni proposta sarà regolarmente assegnato un CIG (codice identificativo gara). La gara relativa alla scelta dell'agenzia viene espletata dal Dirigente Scolastico, a norma del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018.

La complessità della procedura in precedenza richiamata comporta che nessuna richiesta estemporanea o fatta all'ultimo momento potrà essere presa in considerazione. Parimenti non saranno accolte tutte le richieste che risultino mutate (nella destinazione, nel vettore, nel numero di partecipanti o nel periodo) rispetto alla proposta di viaggio iniziale che era stata formulata ed approvata dal Consiglio di classe.

Art.77 - Visite guidate

Nei Consigli di classe che si tengono nella prima parte dell'anno scolastico, i docenti formulano le proposte delle visite guidate fornendo, per ogni visita, il programma di massima corredato degli obiettivi didattici ed educativi.

Le proposte di visite guidate e i relativi obiettivi devono essere inserite sia nella programmazione didattica educativa della classe sia nei piani individuali di lavoro dei docenti proponenti e devono essere coerenti con la programmazione stessa.

Le proposte di visite guidate devono essere presentate al Dirigente Scolastico e ai docenti delegati al coordinamento delle attività di viaggio, almeno 20 giorni prima della data prevista per il loro svolgimento, in maniera tale da poter mettere in atto le procedure di gara nel caso dell'uso del

trasporto in pullman.

Art.78 - Appalto e svolgimento

Una volta che il progetto venga messo a bando, i docenti delegati al coordinamento delle attività di viaggio cureranno di informare i docenti referenti sulla data presumibile di aggiudicazione dell'appalto, e, successivamente, sulle condizioni offerte dall'agenzia vincitrice.

Il docente referente, subito dopo aver avuto notizia delle condizioni offerte dall'agenzia dovrà:

- raccogliere le autorizzazioni dei genitori,
- invitare gli alunni a versare gli anticipi delle quote di partecipazione (1/4 della spesa complessiva pro capite per i viaggi in Italia e 1/3 della spesa complessiva per i viaggi all'estero. Se prevista una penalità per annullamento, l'acconto corrisponderà alla quota della penalità) e, successivamente, il saldo entro i termini che saranno indicati dal Dirigente scolastico e dal DSGA. Le quote dovranno essere versate tramite il sistema PAGO IN RETE. Il docente referente, avrà cura di monitorare l'avvenuta adesione al viaggio e quantificare il numero degli alunni;
- curare i contatti successivi con le agenzie di viaggio esclusivamente per gli aspetti di carattere organizzativo (itinerario, luoghi di visita, servizio di guide) e non per quelli di tipo economico ed amministrativo;
- consegnare agli alunni, perché lo trasmettano ai genitori, il foglio notizie eventualmente redatto dall'agenzia di viaggio, e fornire agli alunni tutte le informazioni necessarie sulle condizioni del viaggio, sulle prescrizioni da rispettare in caso di viaggi in aereo, su quanto sia utile o necessario che portino con sé;
- controllare che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti necessari;
- acquisire dagli alunni e dai genitori le informazioni di carattere sanitario che si rendessero necessarie, naturalmente nel rigoroso rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art.79 - Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie

I discendenti che partecipano a un'uscita didattica o a un viaggio d'istruzione sono soggetti al regolamento d'istituto, in particolare, alunni e famiglie:

1. hanno diritto di ricevere le informazioni rilevanti circa gli itinerari, i mezzi di trasporto, le strutture ospitanti.
2. sono tenuti al versamento della quota di partecipazione, nel caso dei viaggi di istruzione nella forma dell'anticipo e del saldo, entro i termini previsti, e alla tempestiva riconsegna delle manleve (autorizzazioni). Il ritardato pagamento della quota potrà comportare l'esclusione dal viaggio o dall'uscita.
3. Gli studenti devono assumere e mantenere un comportamento corretto per tutta la durata dell'uscita o del viaggio. È considerata mancanza disciplinare la carenza di puntualità agli appuntamenti. Sono considerate mancanze disciplinari gravi, la detenzione o l'assunzione di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche, anche in minime quantità, gli schiamazzi e ogni comportamento di disturbo avvenuto in albergo o sui mezzi di trasporto utilizzati e, parimenti, qualunque forma di imbrattamento o danneggiamento arrecato agli stessi. Di eventuali danni alle persone, alle strutture recettive, ai mezzi di trasporto e ai beni altrui in genere sono inoltre chiamati a rispondere civilmente gli alunni responsabili o i genitori degli stessi ai sensi della cd. culpa in educando.
4. Nel caso che studenti o genitori si accorgano, prima della partenza, dell'impossibilità di partecipare al viaggio o alla visita guidata, le quote di partecipazione già anticipate potranno essere restituite, al netto delle spese bancarie sostenute dalla scuola, solo a condizione: che la rinuncia dell'alunno si sia verificata per motivi fondati, gravi, documentabili e che il contratto con l'agenzia preveda tale eventualità e nei limiti previsti dallo stesso;
5. nel caso di visite guidate o uscite didattiche, che le quote raccolte siano sufficienti a coprire le spese del mezzo di trasporto e che il contratto con l'agenzia preveda tale eventualità e nei limiti previsti dallo stesso.

Art.80 - Partecipazione ad eventi culturali non programmati

Il Nervi - Alaimo sostiene e promuove la partecipazione dei propri studenti ad ogni genere di evento culturale, organizzato nell'ambito territoriale in cui esso è collocato, che possa essere occasione di stimolo della creatività e di crescita culturale.

Pertanto, la proposta di partecipazione a visite, mostre, esposizioni, spettacoli, fiere, e la partecipazione a manifestazioni teatrali, cinematografiche e musicali verrà formulata dal docente o dal Consiglio di Classe al Dirigente Scolastico, che la sottoporrà alla approvazione del Consiglio d'Istituto in occasione della riunione successiva.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art.81 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso viene affisso all'albo della scuola e fatto conoscere ai docenti, non docenti, genitori e alunni con la consegna di una copia per ogni classe. Dopo la formale deliberazione, verrà depositato presso la segreteria della scuola dove gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copia.

Art.82 - Modifiche

Il testo del Regolamento d'Istituto approvato potrà essere modificato solo con deliberazione assunta dal Consiglio d'istituto, acquisiti i pareri di tutti gli organi istituzionali del 4° Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "P.L. Nervi - Alaimo".

Lentini, 23 gennaio 2024